

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Vista la proposta di legge n. 133/2022, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: «Assestamento del bilancio 2022-2024 e modifiche normative», nel testo approvato dalla I Commissione, trasmesso con nota assunta al protocollo n. 275 del 15 settembre 2022;

Visto l'articolo 11, comma 2, lettera a), della legge regionale 10 aprile 2007, n. 4;

Visti gli articoli 20 e 21 del Regolamento Interno del Consiglio delle Autonomie Locali;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio delle Autonomie Locali entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza, ridotto alle ore 10 del 21 settembre 2022 con nota del Presidente dell'Assemblea legislativa assunta al protocollo n. 277 del 16 settembre 2022;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 20, commi 1, 2, 3, 4 del Regolamento Interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Alessandro Gentilucci e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 9 del 21 settembre 2022;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, e dell'articolo 20, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 21 settembre 2022;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente

F.to Alessandro Gentilucci

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA SULLA PDL 133 (ASSESTAMENTO DEL BILANCIO 2022 – 2024 E MODIFICHE NORMATIVE) -TESTO LICENZIATO DALLA COMMISSIONE

Articolo 1

L'articolo aggiorna gli importi dei residui attivi e passivi stimati in sede di bilancio di previsione 2022/2024 alle risultanze del rendiconto 2021 approvato con DGR 513 del 2/5/2022 (PDL 111/2022).

Articolo 2

L'articolo adegua la giacenza di cassa presunta in sede di bilancio di previsione al valore risultante nel rendiconto dell'anno 2021 approvato con DGR 513 del 2/5/2022 (PDL 111/2022).

Articolo 3

La disposizione recepisce, sulla base dei dati al 31/12/2021 risultanti dal rendiconto, segnatamente all'articolo 11, l'importo del risultato di amministrazione (comma 1) e del disavanzo finanziario (comma 2) determinato in complessivi euro 77.226.457,14 che corrisponde interamente al disavanzo derivante dalla mancata contrazione dei mutui autorizzati, di cui al Prospetto O) allegato alla PDL 111/2022 e dettagliatamente quantificato nell'articolo successivo.

Articolo 4

L'articolo ridetermina l'autorizzazione alla contrazione dei mutui pregressi sulla base degli importi stabiliti dal rendiconto 2021 - Allegato O) Prospetto mutui autorizzati e non contratti per ciascuna delle seguenti annualità: dal 2007 al 2011 e dal 2019 al 2021.

Gli stanziamenti dei capitoli relativi alle autorizzazioni dei mutui pregressi, per effetto delle variazioni apportate con questa legge, trovano corrispondenze con gli importi stabiliti dal rendiconto

Titolo / tipologia	capitolo	Stanziamenti di bilancio iniziale	Variazioni apportate con questa legge	Stanziamento stabilito dal Rendiconto 2021
Titolo 6 / Tipologia 300	1603010011	13.696.204,51	- 13.696.204,51	-
Titolo 6 / Tipologia 300	1603010012	14.263.893,73	- 6.295.039,23	7.968.854,50
Titolo 6 / Tipologia 300	1603010013	19.022.285,75	- 5.065.601,74	13.956.684,01
Titolo 6 / Tipologia 300	1603010014	10.530.386,76	- 4.456.072,23	6.074.314,53
Titolo 6 / Tipologia 300	1603010015	16.646.971,23	- 7.193.992,05	9.452.979,18
Titolo 6 / Tipologia 300	1603010016	6.088.875,44	- 804.840,34	5.284.035,10
Titolo 6 / Tipologia 300	1603010022	6.788.947,38	-	6.788.947,38
Titolo 6 / Tipologia 300	1603010023	16.362.761,32	- 2.808.542,34	13.554.218,98
Titolo 6 / Tipologia 300	1603010024	46.891.212,52	- 32.744.789,06	14.146.423,46
		150.291.538,64	- 73.065.081,50	77.226.457,14

Articolo 5

L'articolo 5 modifica la legge regionale 9/2006 concernente “Testo unico delle norme regionali in materia di turismo” come richiesto dalla struttura regionale competente al fine di dare attuazione a quanto previsto dal decreto del Ministro del turismo del 29/09/2021 prot. n. 1782 che stabilisce le modalità di realizzazione e di gestione della banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi di cui all'articolo 13-quater del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Il D.M. all'articolo 1, comma 4, stabilisce che se la Regione adotta un proprio codice identificativo regionale, questo sostituisce il codice identificativo nazionale. Pertanto lo stesso legislatore nazionale sembra favorire l'adozione del CIR mantenendo l'operatività alle regioni che hanno già attivato le procedure di assegnazione.

La Regione Marche con l'articolo 34 bis della l.r. 9/2006 ha già istituito il codice identificativo regionale (CIR) limitatamente alle strutture ricettive extralberghiere.

Considerato che il codice identificativo nazionale (CIN) riguarda tutte le strutture ricettive, comprese quelle alberghiere e all'aria aperta, si ritiene opportuno estendere l'attribuzione del CIR, già attribuito dalla Regione Marche alle strutture extralberghiere, a tutte le strutture ricettive regionali.

Con questa modifica viene abrogato l'articolo 34 bis della l.r. 9/2006 e viene inserito un nuovo articolo che istituisce il registro di tutte le strutture ricettive regionali, allargando la previsione dell'attuale articolo 34 bis che limita il registro all'extralberghiero, e attribuisce un relativo codice identificativo regionale (CIR).

Il nuovo articolo proposto esclude dall'inserimento al registro regionale solo:

- a) le attività relative alla sezione II del Capo II concernenti attività che non riguardano l'ospitalità dei turisti (stabilimenti balneari, turismo nautico etc.);
- b) Capo III Aree di sosta attrezzate gestite da soggetti pubblici o associazioni senza scopo di lucro;
- c) Capo IV Campeggi didattico educativi (campeggi provvisori promossi da enti o associazioni senza scopo di lucro).

L'estensione del registro alle strutture alberghiere e all'aria aperta con la possibilità di attribuire il CIR consentirà una rilevante semplificazione per tutte le strutture ricettive delle Marche che non dovranno attivarsi attraverso nuove procedure per registrarsi nella piattaforma nazionale ma continueranno ad operare sulla piattaforma già esistente ed operante.

Il comma 2 demanda alla Giunta, che adotterà apposito atto, gli aspetti organizzativi e gestionali della tenuta del registro e modalità per il rilascio del codice (CIR).

Il comma 5 attesta l'invarianza finanziaria ed organizzativa della disposizione; si tratta infatti di una estensione dell'applicazione informatica del registro delle strutture ricettive (Istrice/Ross1000) già in uso; la piattaforma è già esistente ed operante e pertanto non necessita alcun onere aggiuntivo di risorse né di personale né strumentali né finanziarie.

Articolo 6

L'articolo modifica la legge regionale 29/2021 concernente “Sostegno alle iniziative integrate di riqualificazione e valorizzazione dei borghi e dei centri storici delle Marche e promozione e sviluppo del turismo diffuso e sostenibile”. La modifica si rende necessaria per eliminare, relativamente all'annualità 2021, il disallineamento tra la disposizione finanziaria e l'attuazione della legge regionale 29/2021 che ha allocato euro 20.000,00, anziché nel Titolo 1°, nel titolo 2° al capitolo 2070120074 avente come denominazione <FONDO PER I BORGHI E L'ACCOGLIENZA DIFFUSA - ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEI BORGHI - ACQUISTO BENI E SERVIZI>. La disposizione ha natura ordinamentale.

Articolo 7

L'articolo modifica la legge regionale 30/2021 concernente “Interventi di valorizzazione delle dimore, ville, castelli, complessi architettonici e del paesaggio, parchi e giardini di valore storico-culturale della regione”. La modifica si rende necessaria per consentire la corretta collocazione degli interventi autorizzati dalla legge regionale 30/2021 che, nel testo vigente, prevede l'iscrizione delle risorse correnti nel Programma 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico" anziché nel corretto Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”. La somma di euro 30.000,00, infatti, è destinata a spesa corrente per la realizzazione di attività culturali. La disposizione ha natura ordinamentale.

Ad integrazione di quanto sopra esposto si evidenzia che nel bilancio finanziario gestionale vigente, gli interventi di cui alla l.r. 30/2021 trovano copertura a carico dei capitoli sotto riportati. Pertanto la modifica consente di sanare il disallineamento tra la disposizione normativa e la corretta collocazione del capitolo di spesa corrente nel bilancio.

Missione Programma Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento anno 2022	nota
Missione 5 Programma 1 Titolo 2	2050120148	Interventi di valorizzazione delle dimore, ville, complessi architettonici e del paesaggio, parchi e giardini di valore storico-culturale della Regione Marche- Spese di investimento. Trasferimento a privati- CNI/2022	170.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente
Missione 5 Programma 2 Titolo 1	2050210484	Interventi di valorizzazione delle dimore, ville, complessi architettonici e del paesaggio, parchi e giardini di valore storico-culturale della Regione Marche- Spese correnti - Acquisto di beni e servizi- CNI/2022	30.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente

Articolo 8

L'articolo modifica la legge regionale 35/2021 concernente “Istituzione dell'Agenzia per il turismo e l'internazionalizzazione delle Marche – ATIM. Modifiche alle leggi regionali 11 luglio 2006, n. 9 e 30 ottobre 2008, n. 30”. La modifica si rende necessaria per indicare correttamente l'elenco dei commi di riferimento del comma 13 che stabilisce le riduzioni alle autorizzazioni di spesa della Tabella A allegata alla l.r. 54/2020 (Bilancio di previsione 2021/2023). In luogo del comma 6 vanno indicati i commi 5,7 e 10 che autorizzano l'utilizzo delle risorse già stanziata e autorizzate nel bilancio 2021/2023, per la copertura degli interventi della l.r. 35/2021. La disposizione ha natura ordinamentale.

Articolo 9

L'articolo modifica l'articolo 51, comma 1, della legge regionale 31/2001 concernente “Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione” al fine di adeguare la normativa regionale a quanto previsto dall'articolo 58, comma 5, del d.lgs. 118/2011; la modifica definisce i soggetti titolari a richiedere alla banca tesoriere il pagamento di somme mediante l'emissione dei provvisori di uscita. La disposizione ha carattere ordinamentale.

Art. 9 bis

La disposizione autorizza, con riferimento alla legge regionale 8/2022 (Tutela e valorizzazione del cavallo del Catria), per ciascuna annualità 2023 e 2024, una spesa di euro 12.000,00 da iscriversi in aumento della Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare” Titolo 1. Alla copertura si provvede mediante contestuale ed equivalente riduzione dello stanziamento della spesa a carico della

Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi” come di seguito indicato:

Missione Programma Titolo	capitolo	Denominazione	Stanziamen- to 2023	Stanziamen- to 2024	Nota
Missione 16 Programma 01 Titolo 1	2160110340	Spese per la tutela e la valorizzazione del Cavallo del Catria – LR 8/2022	12.000,00	12.000,00	Stanziamen- to iscritto con questa legge
Missione 20 Programma 03 Titolo 2	2200320052	Fondo speciale per il finanziamento degli oneri di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi	- 12.000,00	- 12.000,00	Riduzione precedente autorizzazione di spesa

Art. 9 ter

La disposizione autorizza, con riferimento alla legge regionale 9/2022 (Promozione e disciplina degli Ecomusei), per ciascuna annualità 2023 e 2024, una spesa di euro 60.000,00 da iscriversi in aumento della Missione 05 “Tutela e Valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” al Titolo 1 per euro 30.000,00 e al Titolo 2 per euro 30.000,00. Alla relativa copertura si provvede mediante contestuale ed equivalente riduzione degli stanziamenti della spesa a carico della Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi” come di seguito indicato:

Missione Programma Titolo	capitolo	Denominazione	Stanziamen- to 2023	Stanziamen- to 2024	Nota
Missione 05 Programma 02 Titolo 1	2050210502	Contributi per la realizzazione e lo sviluppo degli Ecomusei – L.R. 9/2022 – CNI/2022	30.000,00	30.000,00	Stanziamen- to iscritto con questa legge
Missione 05 Programma 02 Titolo 2	2050210502	Contributi per la realizzazione e lo sviluppo degli Ecomusei – L.R. 9/2022 – CNI/2022	- 30.000,00	- 30.000,00	Stanziamen- to iscritto con questa legge
Missione 20 Programma 03 Titolo 2	2200320052	Fondo speciale per il finanziamento degli oneri di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi	60.000,00	60.000,00	Riduzione precedente autorizzazione di spesa

Art. 9 quater

La disposizione autorizza, con riferimento alla legge regionale 12/2022 (Interventi a sostegno delle vittime del dovere e individuazione del Comune di Staffolo come riferimento regionale per la memoria delle vittime del terrorismo), per ciascuna annualità 2023 e 2024, una spesa di euro 40.000,00 da iscriversi in aumento della Missione 03 “Ordine pubblico e sicurezza”, Programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana” al Titolo 1 per euro 40.000,00. Alla relativa copertura si provvede mediante contestuale ed equivalente riduzione degli stanziamenti della spesa a carico della Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi” come di seguito indicato:

Missione Programma Titolo	capitolo	Denominazione	Stanziamen- to 2023	Stanziamen- to 2024	Nota
Missione 03 Programma 02 Titolo 1	2030210013	Spese per la realizzazione di misure di sostegno alle vittime del dovere – Art. 3 – LR 12/2022 – CNI/2022	20.000,00	20.000,00	Stanziamen- to iscritto con questa legge
Missione 03 Programma 02 Titolo 1	2030210014	Contributi per iniziative per la memoria delle vittime del terrorismo – Art. 5 – L.R. 12/2022 – CNI/2022	20.000,00	20.000,00	Stanziamen- to iscritto con questa legge
Missione 20 Programma 03 Titolo 2	2200320052	Fondo speciale per il finanziamento degli oneri di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi	- 40.000,00	- 40.000,00	Riduzione precedente autorizzazione di spesa

Articolo 10

Il comma 01 determina anche per le annualità 2023 e 2024 l'ammontare del Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio per il finanziamento delle spese di parte corrente, istituito con legge regionale 16 giugno 2022, n. 13, rispettivamente per euro 700.000,00 e per euro 450.000,00.

Alla copertura si provvede, per le rispettive annualità, mediante contestuale ed equivalente riduzione degli stanziamenti iscritti nel bilancio vigente nel Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio per il finanziamento delle spese di investimento come di seguito evidenziato:

Missione Programma Titolo	capitolo	Denominazione	Stanziamen- to 2023	Stanziamen- to 2024	Nota
Missione 20 Programma 03 Titolo 1	2200310097	Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio per il finanziamento delle spese di parte corrente	700.000,00	450.000,00	Stanziamen- to iscritto con questa legge
Missione 20 Programma 03 Titolo 2	2200320052	Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo	- 700.000,00	- 450.000,00	Riduzione stanziamento già iscritto con la l.r. 38/2021 "Disposizioni per la formazione del

		l'approvazione del bilancio per il finanziamento delle spese di investimento			bilancio 2022-2024 della Regione Marche (Legge di stabilità 2022)**
--	--	--	--	--	---

Il comma 1 modifica il comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 13/2022 concernente (Variazione generale al bilancio di previsione 2022/2024 ai sensi del comma 1 dell'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - (1° provvedimento) e modifiche normative). La modifica si rende necessaria per specificare la collocazione delle risorse iscritte nello stato di previsione dell'entrata con la legge regionale 13/2022 nel Titolo 2 per euro 1.500.000,00 (al capitolo 1201010534) e nel Titolo 3 per euro 3.800.000,00 a carico dei seguenti capitoli: 1305990077 per euro 1.500.000,00; 1305990078 per 2.100.000,00; 1305990079 per euro 200.000,00. La disposizione ha natura ordinamentale.

Di seguito il dettaglio dei capitoli già iscritti nello stato di previsione della spesa in attuazione della legge regionale 13/2022 (con DGR 768/2022).

Titolo/ Tipologia	capitolo	denominazione	stanziamento 2022
Titolo 2 / Tipologia 0101	1201010534	COMPARTECIPAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DELLE MARCHE ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO LIQUIDITA' ENTRATE DI PARTE CORRENTE	1.500.000,00
Titolo 3 / Tipologia 0500	1305990077	recupero di fondi comunitari da destinarsi alle imprese - rientro da Confidi	1.500.000,00
Titolo 3 / Tipologia 0500	1305990079	recupero di fondi comunitari da destinarsi alle imprese - rientro da Confidi	200.000,00
Titolo 3 / Tipologia 0500	1305990078	recupero di fondi comunitari da destinarsi alle imprese - rientro da Mediocredito	2.100.000,00
		Totale complessivo	5.300.000,00

Art. 10 bis

L'articolo autorizza la spesa di euro 100.000,00 per l'anno 2022 ed euro 200.000,00 per l'anno 2023 per sostenere le attività per l'anno scolastico 2022/2023 svolte dai Centri di educazione ambientale. La copertura è garantita dal complesso delle variazioni apportate con la legge di assestamento del bilancio 2022/2024 allo stato di previsione delle entrate e delle spese.

Art. 10 ter

L'articolo finalizza le autorizzazioni di spesa inserite nella tabella A:

il comma 1 destina il finanziamento della legge regionale 17 maggio 2018, n. 15 (Interventi di sostegno e di valorizzazione della cultura fotografica), per le annualità 2022 e 2023, all'attuazione dell'articolo 3 della medesima legge;

il comma 2 destina il finanziamento della legge regionale 29 luglio 2019, n. 22 (Valorizzazione delle arti visive e figurative e dell'attività del Museo Archivio del Manifesto), per le annualità 2022 e 2023, all'attuazione dell'articolo 3 della medesima legge.

Art. 10 quater

L'articolo dispone l'abrogazione di alcune disposizioni contenute nella legge regionale 28 luglio 2003, n. 17 (Norme in materia di ordinamento del Bollettino ufficiale della regione e di diritto all'informazione sugli atti amministrativi) ed in particolare il comma 2 dell'articolo 9 (Periodicità

della pubblicazione, consultazione e diffusione), l'articolo 11 (Canoni di abbonamento e prezzi) e il comma 3 dell'articolo 17 (Disposizioni finanziarie).

Tale modifica si rende necessaria a seguito dell'evoluzione telematica in corso che ha portato a un'ampia diffusione on-line del Bollettino Ufficiale della Regione Marche, la stampa dello stesso in forma cartacea si è praticamente azzerata e, conseguentemente, la sua vendita e i relativi canoni di abbonamento. A conferma di ciò, nel capitolo di entrata del Bilancio regionale 1301020007 ("Proventi derivanti dall'abbonamento e dalla vendita del Bollettino Ufficiale della Regione e relative inserzioni") nell'anno 2019 è stata accertata e incassata la somma di euro 246,11; nell'anno 2020 la somma di euro 40,56 e nell'anno 2021 la somma di euro 0,00.

Pertanto, nasce l'esigenza di chiudere definitivamente la specifica partita I.V.A. (00481070423), rilasciata dall'Agenzia delle Entrate e avente a oggetto l'attività di commercio al dettaglio di giornali e riviste e di considerare, ai fini fiscali, tutta l'I.V.A., relativa alle fatture liquidate alla tipografia ed emesse con I.V.A. soggetta al meccanismo dello split payment, come imposta attinente ad attività svolte in ambito istituzionale e non commerciale così da regolamentare tali attività alla stregua della disciplina in materia di rimborsi spese per rilascio di copie di atti amministrativi.

Art. 10 quinquies

L'articolo dispone la proroga della durata del Presidente e dei componenti del Comitato direttivo dell'Ente parco naturale del Monte San Bartolo ed ha, pertanto, natura ordinamentale e non comporta alcuna variazione di spesa.

Articolo 11

L'articolo approva le variazioni alle tabelle di autorizzazione di bilancio iniziale allegate alle leggi regionali n.38 e n.39 del 31/12/2021.

Articolo 12

L'articolo contiene disposizioni concernenti l'autorizzazione alla contrazione dei mutui per la realizzazione degli investimenti del triennio 2022/2024.

La variazione di complessivi euro 66.960.546,74 dell'autorizzazione alla contrazione di mutui/prestiti per il triennio 2022/2024 di cui all'articolo 9 della l.r. 39/2021 (Bilancio di previsione 2022/2024) è imputabile sia alle variazioni definite in sede di riaccertamento in attuazione di quanto stabilito all'Allegato n. 4/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" - paragrafo 9.1 del d.lgs. 118/2011, sia alle variazioni apportate con questa legge agli stanziamenti degli interventi finanziabili con il ricorso al mutuo. Per effetto della reimputazione degli impegni corrispondenti agli interventi di investimento finanziati dal debito (risultanti dall'allegato E2 "Spese reimputate finanziate da debito autorizzato per le quali non si costituisce il Fondo Pluriennale Vincolato e si incrementa il debito autorizzato e non contratto degli esercizi successivi" alla DGR 421/2022) l'autorizzazione a contrarre dell'anno 2022 aumenta di euro 25.884.046,74, l'autorizzazione dell'anno 2023 aumenta di euro 597.500,00 mentre non si registrano variazioni per l'autorizzazione a contrarre dell'anno 2024. Di seguito il dettaglio contabile delle variazioni da riaccertamento degli stanziamenti dei capitoli di riferimento iscritti al Titolo 6 dello stato di previsione dell'entrata.

Titolo / tipologia	capitolo	Denominazione	Variazione 2022 da riaccertamento - Allegato E2 della DGR 421/2022
Titolo 6 / Tipologia 300	1603010026	Ricavo di un mutuo passivo da contrarsi per le spese di investimento autorizzate per l'anno 2022	25.884.046,74
Titolo 6 / Tipologia 300	1603010027	Ricavo di un mutuo passivo da contrarsi per le spese di investimento autorizzate per l'anno 2023	597.500,00

Le variazioni alle autorizzazioni alla contrazione dei mutui del triennio 2022/2024 apportate con questa legge sono evidenziate nella tabella sotto riportata.

Titolo / tipologia	capitolo	denominazione	Variazioni assestamento ANNO 2022	Variazioni assestamento ANNO 2023	Variazioni assestamento ANNO 2024
Titolo 6 / Tipologia 300	1603010026	Ricavo di un mutuo passivo da contrarsi per le spese di investimento autorizzate per l'anno 2022	-1.605.913,00		
Titolo 6 / Tipologia 300	1603010027	Ricavo di un mutuo passivo da contrarsi per le spese di investimento autorizzate per l'anno 2023		5.264.913,00	
Titolo 6 / Tipologia 300	1603010028	Ricavo di un mutuo passivo da contrarsi per le spese di investimento autorizzate per l'anno 2024			36.820.000,00

Per effetto delle variazioni da riaccertamento e da assestamento sopra esposte, le autorizzazioni alla contrazione di mutui per il triennio 2022/2024 variano complessivamente dei seguenti importi:

Titolo / tipologia	capitolo	denominazione	Variazione complessiva
Titolo 6 / Tipologia 300	1603010026	Ricavo di un mutuo passivo da contrarsi per le spese di investimento autorizzate per l'anno 2022	24.278.133,74
Titolo 6 / Tipologia 300	1603010027	Ricavo di un mutuo passivo da contrarsi per le spese di investimento autorizzate per l'anno 2023	5.862.413,00
Titolo 6 / Tipologia 300	1603010028	Ricavo di un mutuo passivo da contrarsi per le spese di investimento autorizzate per l'anno 2024	36.820.000,00
			66.960.546,74

Per effetto delle variazioni come sopra evidenziate, le autorizzazioni alla contrazione di mutui per il triennio 2022/2024 sono rideterminate nei seguenti importi:

Titolo / tipologia	capitolo	denominazione	stanziamento assestato 2022	stanziamento assestato 2023	stanziamento assestato 2024	Stanziamento assestato del triennio 2022/2024
Titolo 6 / Tipologia 300	1603010026	Ricavo di un mutuo passivo da contrarsi per le spese di investimento autorizzate per l'anno 2022	103.207.411,94			103.207.411,94
Titolo 6 / Tipologia 300	1603010027	Ricavo di un mutuo passivo da contrarsi per le spese di investimento autorizzate per l'anno 2023		64.569.045,13		64.569.045,13
Titolo 6 / Tipologia 300	1603010028	Ricavo di un mutuo passivo da contrarsi per le spese di investimento autorizzate per l'anno 2024			71.906.074,33	71.906.074,33
			103.207.411,94	64.569.045,13	71.906.074,33	239.682.531,40

In corrispondenza delle autorizzazioni a contrarre iscritte nello stato di previsione delle entrate del triennio, sono autorizzati per i medesimi importi nello stato di previsione della spesa 2022/2024 interventi di investimento il cui dettaglio per capitoli è rinvenibile nel Prospetto 1 “Spese di investimento finanziate con il ricorso al debito” allegato alla Nota integrativa.

Articolo 13

La disposizione approva le variazioni allo stato di previsione delle entrate e le equivalenti variazioni delle spese.

Articolo 14

La disposizione riporta l’elenco degli allegati a questa legge.
La disposizione ha natura ordinamentale.

Articolo 15

L’articolo attesta che la copertura finanziaria dei maggiori oneri iscritti con questa legge è garantita dall’equivalenza tra le variazioni complessive per ciascun anno apportate allo Stato di previsione delle entrate e allo stato di previsione delle spese come si evince dagli allegati a questa legge. La disposizione ha natura ordinamentale.

Articolo 16

L’articolo dispone l’urgenza.
La disposizione ha natura ordinamentale.

ALLEGATI